

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	83,4	
	999	83,4	
0709 90 70	052	69,6	
	999	69,6	
0805 50 10	388	62,6	
	524	71,0	
	528	52,6	
	999	62,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	143,9	
	388	89,3	
	400	111,6	
	404	77,8	
	508	77,8	
	512	90,5	
	524	91,0	
	528	81,3	
	720	170,3	
	804	101,2	
	999	103,5	
	0808 20 50	052	140,6
		388	85,2
512		80,8	
528		63,6	
804		79,4	
0809 10 00	999	89,9	
	052	157,8	
	064	166,6	
0809 20 95	999	162,2	
	052	333,4	
	061	255,2	
	400	287,0	
	404	245,1	
	616	247,4	
	999	273,6	
0809 30 10, 0809 30 90	052	131,0	
	999	131,0	
0809 40 05	064	87,5	
	999	87,5	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».